

# Rapporto

numero	data	Dipartimento
	27 marzo 2018	GRAN CONSIGLIO
Concerne		

## **della Commissione della gestione e delle finanze sull'iniziativa popolare legislativa generica 12 maggio 2017 “Per un'imposta di circolazione più giusta!”**

### **Esame di ricevibilità (art. 38 Cost./TI)**

#### **1. INTRODUZIONE**

L'iniziativa popolare legislativa generica “*Per un'imposta di circolazione più giusta!*” è stata depositata il 12 maggio 2017 (FU 39/2016 del 16 maggio 2017, pag. 4311).

Essa si fonda sugli art. 37 Cost./TI e 116 segg. LEDP e chiede che la Legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 9 febbraio 1977 (RL 7.4.2.2) sia modificata in modo che:

1. l'imposta di circolazione per i veicoli immatricolati la prima volta a partire dal 1° gennaio 2009 sia fissata unicamente in funzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, fatta salva un'imposta minima non superiore a fr. 200.-;
2. l'imposta di circolazione sia fissata esclusivamente sulla base di atti soggetti a referendum, senza alcuna delega al Consiglio di Stato;
3. il ricavo annuo delle imposte di circolazione relative alle automobili sino a kg 3500 non ecceda gli 80 milioni di franchi (stato il 31 dicembre 2016);
4. i proventi dell'imposta di circolazione confluiscono in un «conto mobilità» (sul modello del FOSTRA a livello federale).

Essendo state raccolte 12'114 firme valide, sulle 7'000 necessarie, la Cancelleria dello Stato ne ha decretato la riuscita (v. FU 61-62/2017 del 4 agosto 2017, pag. 6784).

Essendo il numero di firme, raggiunto, il Gran Consiglio esamina preliminarmente la ricevibilità della domanda d'iniziativa, verificandone la conformità al diritto superiore, l'unità della forma e della materia e l'attuabilità entro un anno dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale del risultato della domanda (art. 38 Cost./TI e 134 LEDP).

#### **2. L'ESAME COMMISSIONALE**

La Commissione, preso atto del parere del consulente giuridico del Gran Consiglio, avv. Tiziano Veronelli, considera ricevibile detta iniziativa.

In sostanza, essa non è in contrasto con il diritto superiore vigente. In particolare non appare arbitraria la base di calcolo proposta, combinata con la tassa minima di Fr. 200.00, consentendo un sistema di calcolo conforme appunto al diritto superiore vigente.

Essa ossequia il principio dell'unità della materia, essendo finalizzata a disciplinare una questione ben definita e "compatta", riferita ad un'unica tematica.

Pure il principio dell'unità della forma è rispettato. Trattasi in effetti di un'iniziativa generica, sebbene il testo proposto sia stato formulato in modo piuttosto dettagliato e puntuale.

### **3. CONCLUSIONE**

La Commissione invita il Gran Consiglio a votare la ricevibilità dell'iniziativa popolare legislativa generica "*Per un'imposta di circolazione più giusta!*" del 12 maggio 2017 (FU 39/2017 del 16 maggio 2017, pag. 4311).

Per la Commissione gestione e finanze:

Fabio Bacchetta Cattori, relatore  
Badasci - Caprara - Dadò - De Rosa -  
Durisch - Farinelli - Frapolli - Guerra -  
Kandemir Bordoli - Pinoja - Quadranti

#### Allegati:

- Parere 28.12.2017 del Consulente giuridico del Gran Consiglio
- Iniziativa popolare legislativa generica 12.05.2017 "*Per un'imposta di circolazione più giusta!*"

## **Iniziativa popolare legislativa generica 12 maggio 2017 "Per un'imposta di circolazione più giusta!"**

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino

- vista l'iniziativa popolare legislativa generica presentata il 12 maggio 2017 "Per un'imposta di circolazione più giusta!", volta a chiedere che la Legge sulle imposte e tasse di circolazione dei veicoli a motore del 9 febbraio 1977 sia modificata in modo che:
  - (1) *l'imposta di circolazione per i veicoli immatricolati la prima volta a partire dal 1° gennaio 2009 sia fissata unicamente in funzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, fatta salva un'imposta minima non superiore a fr. 200.-;*
  - (2) *l'imposta di circolazione sia fissata esclusivamente sulla base di atti soggetti a referendum, senza alcuna delega al Consiglio di Stato;*
  - (3) *il ricavo annuo delle imposte di circolazione relative alle automobili sino a kg 3500 non ecceda gli 80 milioni di franchi (stato il 31 dicembre 2016);*
  - (4) *i proventi dell'imposta di circolazione confluiscono in un «conto mobilità» (sul modello del FOSTRA a livello federale);*
- richiamato l'articolo 38 della Costituzione cantonale del 14 dicembre 1997 e la Legge sull'esercizio dei diritti politici del 7 ottobre 1998;
- visto il rapporto 27 marzo 2018 della Commissione della gestione e delle finanze;
- dopo discussione,

### **d e c i d e :**

#### **I.**

L'iniziativa popolare legislativa generica 12 maggio 2017 "Per un'imposta di circolazione più giusta!" è dichiarata ricevibile.

#### **II.**

La presente decisione è pubblicata nel Foglio ufficiale.

#### **II.**

Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico (art. 82 e segg. della Legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005) al Tribunale federale, Losanna.